



Asse III Competitività - Azione 3A.3.5.1

PACCHETTO AGEVOLATIVO **CRE OPPORTUNITÀ**

AVVISO PUBBLICO

GO AND GROW

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza
web: www.europa.basilicata.it | twitter: @BasilicataEU

Riferimenti programmatici e normativi

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi degli articoli 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- il PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 17 agosto 2015 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1284 del 7/10/2015;
- i criteri di selezione delle operazioni approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014/2020 del 22 marzo 2016;
- la D.G.R. n. 360 del 12 aprile 2016 di presa d'atto degli esiti delle decisioni e dei documenti approvati nel corso della I seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 del 22/03/2016
- la D.G.R. n. 1379 del 30 ottobre 2015 con la quale la Giunta ha approvato il Piano Finanziario per Priorità di Investimento, Obiettivo Specifico ed Azione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 – 2020;
- la D.G.R. n. 487/2016 con la quale si è proceduto all'individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013;
- la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 16 settembre 2014 (SA38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 ottobre 2014 (C369);

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art.1 **Finalità**

1. Il presente Avviso Pubblico denominato "Go and grow" è uno dei 3 strumenti finanziari del Pacchetto "CreOpportunità" individuato per attuare l'azione 3A.3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza" della priorità di investimento 3A "Accrescere la competitività delle PMI promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di impresa" del programma Operativo Regionale PO FESR 2014-2020;
2. La finalità generale del Pacchetto "CreOpportunità" è quella di favorire e stimolare l'imprenditorialità lucana mediante il sostegno all'avvio ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell'artigianato, del turismo, della cultura, dell'intrattenimento, del sociale, nonché di incentivare le professioni.

Art. 2 **Definizioni**

- 1 Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni di cui all'allegato A

Art. 3 **Soggetti ammissibili a finanziamento**

1. Possono accedere alle agevolazioni per la nascita di nuove attività imprenditoriali, le medie, micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014, che intendono realizzare il proprio progetto di impresa in sedi operative ubicate nel territorio della Regione Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi dalla data di inoltro della candidatura telematica. Per data di costituzione si intende la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo per le società e la data di iscrizione al registro delle imprese per le ditte individuali.
2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente Avviso sono tenuti a:
 - a) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - b) avere la piena disponibilità dell'immobile secondo la definizione di cui all'allegato A oggetto del programma di investimento;

- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- e) non essere impresa in difficoltà¹;
- f) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
- g) di non aver fruito, per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente avviso pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;
- h) non essere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci, per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs n. 159/2011;
- i) essere in regola, ove applicabili, con la disciplina antiriciclaggio.

Art. 4 **Risorse finanziarie**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a **€ 10.000.000** ripartita tra le diverse valutazioni intermedie come esplicitato al successivo articolo 10.
2. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

Art. 5 **Iniziativa ammissibili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di impresa realizzati sul territorio della Regione Basilicata promossi nei settori dell'industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi alle imprese e alle persone, del commercio di beni e servizi, dell'artigianato, del

¹ Cfr. Allegato A per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014)

turismo, della cultura, dell'intrattenimento, del sociale, dell'ITC e rientranti nei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al successivo art. 6.

2. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica di cui al successivo articolo 10. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento.
3. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere ultimati entro e non oltre 24 mesi dalla data di accettazione, via posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di concessione.
4. Sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato uguale o superiore a € 30.000,00.
5. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.
6. A pena di inammissibilità ciascun proponente che ha presentato istanza sul presente avviso non può presentare istanza sugli altri due strumenti finanziari del pacchetto "CreOpportunità".
7. A pena di inammissibilità di tutte le domande, la stessa persona fisica presente nella compagine societaria della impresa proponente non può figurare come titolare, legale rappresentante o socio con una partecipazione superiore al 5% in più società da costituire o costituite, né presentare domanda come impresa individuale a valere sul presente avviso pubblico e nemmeno sugli altri due strumenti finanziari del pacchetto "CreOpportunità" anche sotto forma di lavoratore autonomo.

Art. 6 Settori di investimento

1. Il settore dell'investimento deve rientrare in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

C - Attività manifatturiere, con l'esclusione dei seguenti codici: 20.6², 24.10³, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 30.11⁴, 33.15,

³ Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, par. 44 del Regolamento (CE) 651/2014 che qui si evidenzia:

"44) «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

- F – Costruzioni;
- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- H – Trasporto e magazzinaggio ad esclusione delle divisioni 49, 50,51;
- I.- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- J – Servizi di informazione e comunicazione;
- M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad esclusione delle divisioni 77 e 80;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

⁴I codici da 24.10 a 24.34 a qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, par. 43 del Regolamento (CE) 651/2014 che si evidenzia:

⁴³ «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

⁵I codici 30.11 e 33.15 sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
 - i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
 - iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
 - iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato.

- P – Istruzione ad esclusione delle classi 85.1, 85.2, 85.3, 85.4;
Q – Sanità e assistenza sociale;
R - Attività creative, artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.

2. In ogni caso sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso gli aiuti:

- a) concessi a imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

In relazione a quanto esposto sopra, si applicano le seguenti definizioni:

- "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1379/2013;
 - "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - "commercializzazione di un prodotto agricolo" la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo il prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, a qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Le imprese devono risultare attive nel settore di investimento oggetto del programma di investimento prima dell'erogazione del saldo del contributo di cui al successivo art. 14 comma 5.

Art. 7 Spese ammissibili

- 1 Sono ammissibili ad agevolazione, per le imprese costituite, le spese effettuate a decorrere dalla data di inoltro della candidatura telematica, di cui al successivo articolo 10.
- 2 Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
 - a) Spese generali, nel limite massimo del 10% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, relative a:
 - a.1) spese per consulenze redazione progetto di investimento;
 - a.2) progettazione e direzione lavori;
 - a.3) collaudi previsti per legge;
 - a.4) spese per garanzie fideiussorie prestate da soggetti abilitati a copertura dell'erogazione concessa con il presente avviso a titolo di anticipazione;
 - a.5) spesa relativa alle perizia tecniche giurate di cui all'art. 14 comma 4 nella misura massima del 3% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione e comunque il contributo massimo non può superare € 3.000,00.

L'ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche e direzione dei lavori (lett. a.2) e collaudi di legge (lett. a.3), sono ammesse ad agevolazione nel limite del 5% delle spese preventivate di cui alla successiva lett. b.3).

b) Spese connesse all'investimento materiale:

- b.1) suolo aziendale nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
- b.2) spese di acquisto di immobile ad esclusivo uso strumentale nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
- b.3) opere murarie ed assimilate e impianti di cui al DM 37/2008 comprese le spese di ristrutturazione nel limite massimo del 60% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
- b.4) macchinari, impianti specifici, attrezzature varie, arredi nuovi di fabbrica, hardware, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo della sede operativa oggetto dell'agevolazione⁵.

⁵ Per mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo si intendono gli automezzi direttamente riconducibili all'attività di impresa come rilevabile dal settore di investimento, che concorrono a realizzare direttamente l'attività svolta dall'impresa. Possono essere ammesse al contributo, pertanto, le spese per automezzi targati qualora le imprese richiedenti esercitino una attività strettamente collegata con la movimentazione di materiale ,mezzi in c/proprio e di persone e laboratori mobili . Non sono pertanto agevolabili gli automezzi targati che non possono considerare i medesimi come uno strumento facente parte del proprio processo produttivo, ancorché funzionali all'attività svolta.

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

- c.1) acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
- c.2) programmi informatici funzionali all'attività di impresa. Rientrano in tali servizi, a titolo di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di e-commerce, di gestione data-base, ecc a condizione che siano connesse al programma di investimento e funzionali all'attività di impresa. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione.
- c.3) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della acquisizione di certificazioni finalizzate allo svolgimento delle attività. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese non possono essere superiori al 20% delle spese ammissibili;
- c.4) spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall'impresa all'organismo certificatore per l'acquisizione della certificazione. Sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

I servizi di consulenza non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Nel caso di prestazioni professionali rese da un consulente esperto le spese connesse devono essere adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini la natura, l'oggetto, il luogo e la durata della prestazione nonché il relativo corrispettivo. Il preventivo dovrà espressamente indicare l'oggetto della prestazione, le modalità di determinazione del compenso con l'indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a € 300,00 giornata/uomo.

La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e precedentemente agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del

legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi e beni per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
 - le imposte e tasse;
 - le commesse interne di lavorazione;
 - le spese relative all'acquisto di servizi e di immobili di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
 - le spese relative a servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
 - ammende, multe e penali;
 - acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - tutte le spese che non possono essere capitalizzate;
 - spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
 - spese di manutenzione ordinaria;
 - non sono ammissibili le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
 - spese relative all'attività di rappresentanza;
 - i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia inferiore 100,00 euro;
 - interessi passivi.
4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
5. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
6. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata

codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.

7. Qualora le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziato nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
8. Le singole tipologie di spesa del programma di investimento ammesso ad agevolazione potranno essere oggetto di variazioni. Le variazioni comprese entro il limite del 20% di ciascuna tipologia non devono essere autorizzate. Le variazioni superiori a tale percentuale (> 20%), comporteranno una preventiva richiesta, tramite PEC, da parte del Soggetto beneficiario all'ufficio competente o al soggetto delegato che attiverà le opportune valutazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione a supporto.
9. Le richieste di variazioni di spesa possono essere presentate fino a 3 (tre) mesi prima del termine di realizzazione del programma di investimento; richieste presentate successivamente non saranno ammissibili.
10. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
 - spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio)
 - spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano".
 - le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate.
 - le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
11. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i.
12. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Art. 8

Campo di applicazione e intensità d'aiuto

1. Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto capitale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014/2020 e degli art. 13 e 14 del Regolamento CE n. 651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014, secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale 2014/2020, pari a:
 - per le micro e piccole imprese, al 45% delle spese ammesse ad agevolazione.
 - per le medie imprese pari al 35% delle spese ammesse ad agevolazione.

L'impresa beneficiaria si impegna, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari ad almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. Il contributo massimo concedibile non potrà superare € 250.000,00.

Art. 9

Criteri di priorità per l'ordine di istruttoria

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, sulla base dei criteri di priorità indicati nell'**allegato B** al presente Avviso Pubblico.
2. Durante la fase di compilazione della candidatura telematica, a conferma di ciascun punteggio autoattribuito, dovrà essere allegata, ove richiesto, in formato digitale, idonea documentazione a comprova del possesso del requisito a supporto del punteggio autoattribuito come elencata nell'**allegato B** al presente Avviso.
3. Le istanze di agevolazione candidabili saranno istruite fino alla concorrenza della dotazione finanziaria dedicata a ciascuna valutazione intermedia di cui al successivo articolo 10.
4. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita automaticamente in funzione del minore valore dell'importo dell'investimento candidato; nel caso ancora di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita automaticamente all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al subcriterio **A1a** dell'**allegato B**. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita automaticamente all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al criterio **D1b**. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita automaticamente all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al criterio **D1a**. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita automaticamente all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al criterio **C1d**. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita automaticamente all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al criterio **C1c**. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.

Art. 10

Modalità di presentazione delle domande e valutazioni intermedie

1. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno **15/12/2016** e fino alle ore 20.00 del giorno **29/12/2017**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente.
2. Durante il periodo di apertura dello sportello sono previste istruttorie e valutazioni intermedie delle istanze di candidatura telematica pervenute. Ad ogni valutazione intermedia sarà assegnata una quota della dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso Pubblico de quo e comunque fino al raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile. Pertanto, fatte salve diverse disposizioni, allo scadere della durata di apertura di ciascuna valutazione intermedia

saranno effettuate le istruttorie e le valutazioni delle istanze di agevolazione inoltrate a quella data e rientranti, in funzione del punteggio autoattribuito di cui al precedente art. 9 comma 1, nella dotazione finanziaria assegnata alla valutazione intermedia di riferimento. Qualora si determinino su ciascuna valutazione intermedia economie derivanti da minore richiesta di contributo rispetto alla disponibilità, inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione del contributo concedibile, le stesse integreranno la dotazione finanziaria di una delle valutazioni successive come stabilito con apposito provvedimento del dirigente dell'ufficio competente.

3. Le istanze di agevolazione pervenute su ciascuna valutazione intermedia, non rientranti nella dotazione finanziaria relativa alla valutazione intermedia di riferimento, non saranno istruite e potranno comunque essere nuovamente inoltrate, da parte dei soggetti, in una delle valutazioni intermedie successive di cui al successivo comma 4 potendo conservare la data del primo inoltro della candidatura telematica, per l'ammissibilità delle spese rendicontate.
4. Le valutazioni intermedie sono così distribuite:

Numero valutazioni	Dotazione valutazione intermedia	FINESTRE SPORTELLO	
		Inizio	Fine
1° valutazione intermedia	€ 3.500.000	15/12/2016	13/03/2017
2° valutazione intermedia	€ 2.500.000	15/03/2017	15/06/2017
3° valutazione intermedia	€ 2.000.000	19/06/2017	9/10/2017
Valutazione finale	2.000.000	12/10/2017	29/12/2017

5. Differimenti dei termini e/o integrazioni del calendario delle valutazioni intermedie di cui al precedente comma 4 potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente.
6. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico prevede le seguenti fasi che saranno, comunque puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica "centrale bandi":
 - a) I soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale;
 - b) La partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica;

7. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i) è redatta secondo lo schema di cui all'**allegato C** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante;
8. Nei 2 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale di ciascuna valutazione intermedia di cui ai precedenti commi 2 e 4, sarà pubblicato, sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, **l'elenco provvisorio delle sole istanze istruibili che** secondo l'ordine progressivo conseguito con i punteggi autoattribuiti definiti al precedente articolo 9 ed esplicitati nell'allegato B. **rientrano nella dotazione finanziaria assegnata alla valutazione intermedia di riferimento.** Nel caso in cui nell'elenco siano presenti soggetti che hanno conseguito la medesima posizione che, però, non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria assegnata, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco provvisorio verrà pubblicata sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale competente provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. **Nel caso in cui non sia necessario effettuare il sorteggio si rimanda alle disposizioni di cui al successivo comma 10.**
9. Nel caso in cui si renda necessario effettuare il sorteggio tra i potenziali beneficiari che hanno conseguito la medesima posizione che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, dopo aver effettuato il sorteggio, dovrà essere ripubblicato sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 6, **il nuovo elenco provvisorio delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria che tiene conto degli esiti del sorteggio. Nel caso sia necessario il sorteggio l'elenco provvisorio richiamato al successivo comma 10 è quello definito al presente comma.**
10. **Entro 15 giorni naturali e consecutivi** dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata della determina dirigenziale di presa d'atto dell'elenco provvisorio di cui al precedente comma 8 o in caso di necessità di dover effettuare il sorteggio dell'elenco provvisorio di cui al precedente comma 9, i soggetti presenti nell'elenco per confermare la domanda telematica di contributo dovranno accedere, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi", alla "my page" della propria istanza e caricare, firmare e protocollare la documentazione elencata al successivo comma 13. **Tale termine è perentorio**, pena la irricevibilità della domanda di contributo. I documenti che necessitano di firma dovranno essere firmati digitalmente.
11. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente: avviso.goandgrow@cert.regione.basilicata.it,
12. **Le domande pervenute non conformi agli allegati previsti con il presente Avviso Pubblico o non sottoscritte con firma digitale, saranno dichiarate escluse.**
13. La documentazione da caricare sulla piattaforma informatica nei termini e nelle modalità indicate al precedente comma 10 dovrà essere composta da:

- progetto di impresa (business plan) redatto secondo lo schema di cui all'allegato **D** firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- Quadro economico delle spese del programma di investimento candidato in formato excel secondo lo schema di cui all'**allegato E**, firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- documentazione a supporto delle spese indicate (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, elaborati grafici con l'indicazione delle opere murarie, computi metrici - redatti secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" vigente della Regione Basilicata). **Qualsiasi tipologia di spesa non supportata da documentazione giustificativa non sarà ammessa ad agevolazione.** Tale documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità di tutti i documenti allegati agli originali, firmata digitalmente dal legale rappresentante. A riguardo si segnala che tutta la documentazione a supporto delle spese deve essere ricompresa in un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- atto costitutivo e statuto della società proponente in copia conforme. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante. A riguardo si segnala che i due atti devono essere ricompresi in un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato digitalmente dal legale rappresentante.
- copia conforme della ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata relativa all'esercizio precedente alla data di inoltro della candidatura telematica, qualora la data dell'inoltro è successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale. In caso contrario ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante. A riguardo si segnala che deve essere creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Articolo 11 Soglie di ammissibilità e criteri di valutazione

1. Nell'ambito della valutazione di merito, di cui al successivo articolo 12 comma 2, le istanze ritenute accoglibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	punteggio
a) Validità tecnica e finanziaria del progetto di impresa/programma di investimento	Fino a 30 punti
b) Potenzialità del progetto di impresa/programma di investimento sul mercato di riferimento	Fino a 30 punti
c) Progetti con carattere di innovatività o creatività	Fino a 20 punti

d) Progetto di investimento a basso impatto ambientale	Fino a 20 punti
TOTALE	Fino a 100 punti

In particolare i quattro criteri individuati fanno riferimento ai seguenti parametri:

- a) **Validità tecnica e finanziaria del progetto di impresa/programma di investimento:** chiara individuazione dei prodotti/servizi (caratteristiche, fattori produttivi, tempi di realizzazione), in relazione ai bisogni che si intendono soddisfare ammissibilità degli investimenti in termini di rispondenza e congruità dei costi e tempi di realizzazione, piano finanziario di copertura degli investimenti.
- b) **Potenzialità del progetto di impresa/programma di investimento sul mercato di riferimento:** analisi del mercato di riferimento (clienti, concorrenti, barriere all'entrata, ecc), capacità dell'iniziativa di generare attività indotte, esistenza di partnership produttive, tecnologiche o commerciali opportunamente documentate; credibilità tecnica e originalità del progetto di investimento, motivazioni del progetto di investimento; prospettive reddituali/dimensionali dell'impresa;
- c) **Progetti con carattere di innovatività e creatività:** innovatività e /o creatività della proposta in termini di progresso rispetto allo stato dell'arte e al contesto di mercato, presenza di elementi di internazionalizzazione;
- d) **Progetto di investimento a basso impatto ambientale** Progetti di imprese che hanno introdotto innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto, risparmio idrico, riduzione degli scarti.

2. Nelle tabelle che seguono viene riportato il dettaglio dei quattro criteri e i relativi punteggi:

a) Validità tecnica e finanziaria del progetto di impresa/programma di investimento (max punti 30; min punti >10)

Indicatori	Analisi	Giudizio
Sostenibilità tecnica del progetto di impresa/programma di investimento	Livello di descrizione e di coerenza del progetto di impresa/programma di investimento in relazione agli obiettivi previsti, alla tempistica, alle risorse umane e strumentali utilizzate o che si intendono utilizzare, alle metodologie previste per l'affermazione del prodotto sul mercato.	buono > 24 fino a 30; discreto >21 fino a 24;
Sostenibilità finanziaria del progetto di impresa	Livello di descrizione e di coerenza delle fonti di copertura del progetto di impresa/programma di investimento candidato, nonché livello di descrizione e di giustificazione delle voci di costo riportate nel programma di investimento (supportato da idonea documentazione/preventivi)	Sufficiente >18 fino a 21; Mediocre >10 fino a 18;

Descrizione delle competenze tecniche e professionali del/i proponente/i il progetto di impresa	Livello di descrizione e di coerenza delle competenze tecnico professionali del soggetto proponente/compagine societaria, con particolare riferimento alla formazione accademica ed alla esperienza lavorativa/imprenditoriale maturata nel settore di attività.	Insufficiente da 0 a 10.
--	--	---------------------------------

b) Potenzialità del progetto di impresa/programma di investimento sul mercato di riferimento (max punti 30; min punti >10)

Indicatori	Analisi	Giudizio
Analisi del mercato di riferimento (clienti, concorrenti, barriere all'entrata)	Livello di descrizione e coerenza delle prospettive di successo dell'iniziativa proposta con specifico riferimento ai clienti potenziali, ai concorrenti operanti sul mercato e alle difficoltà di accesso allo stesso.	buono > 24 fino a 30 ; discreto > 21 fino a 24 ;
Potenzialità del progetto	Livello di descrizione della redditività del progetto/programma di investimento in termini di analisi della domanda, prospettive di vendita e dei fattori di costo	Sufficiente > 18 fino a 21 ; Mediocre > 10 fino a 18 ;
Capacità dell'iniziativa di generare attività indotte e esistenza di partnership produttive, tecnologiche e o commerciali opportunamente documentate	Livello di descrizione e di coerenza delle attività indotte che possono essere generate dall'iniziativa candidata nonché delle partnership già in essere (imprese costituite) o potenziali (imprese costituite o costituende) opportunamente descritte e/o documentate nel business plan.	Insufficiente da 0 a 10.

c) Progetti con carattere di innovatività o creatività nell'idea imprenditoriale nei prodotti, nei processi, nelle forme di gestione e commercializzazione (max punti 20; min >punti 10)

Indicatori	Analisi	Giudizio
Individuazione dei prodotti/servizi in relazione ai bisogni che si intendono soddisfare	Livello di descrizione e di coerenza dei prodotti/servizi proposti rispetto alle esigenze del mercato di riferimento.	buono > 16 fino a 20 ; discreto > 14 fino a 16 ;
Innovatività del prodotto/servizio oggetto dell'attività in termini di progresso rispetto allo stato dell'arte e al contesto di mercato	Livello di descrizione del percorso di 'innovatività del prodotto/servizio oggetto del progetto/programma di investimento (attività di ricerca, brevetto, originalità, carattere di esclusività)	Sufficiente > 10 fino a 14 ; Mediocre > 6 fino a 10 ;
Presenza di elementi di internazionalizzazione	Livello di descrizione e di coerenza delle prospettive di successo (competitività) del prodotto/servizio proposto sul mercato nazionale ed internazionale.	Insufficiente da 0 a 6.

d) Progetto di investimento a basso impatto ambientale (max punti 20; min >punti 10)

Indicatori	Analisi	Giudizio
Progetto di impresa/Programma di investimento a basso impatto ambientale	Utilizzo di tecnologie, con riferimento al proprio settore di attività, a basso impatto ambientale in termini di risparmio energetico, risparmio di risorse idriche, recupero di materiale di scarto, riduzione degli effetti di inquinamento .	buono > 16 fino a 20 ; discreto > 14 fino a 16 ; Sufficiente > 10 fino a 14 ; Mediocre > 6 fino a 10 ; Insufficiente da 0 a 6 .

Saranno ritenute ammissibili e finanziate le istanze che avranno totalizzato **un punteggio complessivo pari o superiore a 50/100 e comunque punteggi parziali minimi, per ciascuno dei quattro criteri, superiori a 10.**

Art. 12
Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle istanze, pervenute nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al precedente articolo 10 viene effettuata, per ogni valutazione intermedia, secondo l'ordine di priorità ottenuto con l'autoattribuzione dei punteggi di cui al precedente articolo 9 ed elencati nell'**allegato B. Si fa rilevare che il punteggio autoattribuito è finalizzato a conseguire solo l'ordine istruttorio.**
2. L'istruttoria delle domande presentate prevede:
 - a) una fase di verifica formale;
 - b) una fase di verifica di merito;

3. Verifica formale

- a) La verifica formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, di cui all'articolo 3 ("*Soggetti Beneficiari*"), dei Progetti/programmi di investimento di cui all'articolo 6 ("*Iniziativa ammissibile*"), la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione presentata di cui all'articolo 10 ("*modalità di presentazione delle domande*"), la completezza documentale della stessa, nonché la verifica del punteggio ottenuto in fase di compilazione della documentazione a supporto di ciascun punteggio autoattribuito di cui all'articolo 9 "*priorità per l'ordine di istruttoria*" attraverso il controllo della rispondenza tra i criteri di priorità applicati e la documentazione di supporto prescritta nell'Allegato B al presente Avviso Pubblico.

- b) L'istruttoria formale sarà effettuata dall'ufficio competente o suo delegato. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di domandare ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, mediante PEC, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.
- c) Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun punteggio autoattribuito di cui all'articolo 9 "priorità per l'ordine di istruttoria", il punteggio spettante risulta inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata sarà ritenuta non ammissibile. **ATTENZIONE NOTA BENE:** con l'inoltro della istanza telematica **il possesso dei punteggi autoattribuiti è dichiarato dal legale rappresentante sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000** e, pertanto, **nel caso in cui dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla non ammissibilità dell'istanza, il dichiarante è perseguibile sulla base della dichiarazione palesemente non veritiera.** Tanto precisato, comunque, al fine **di non penalizzare un'impresa con quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000**, ammessa la buona fede, l'istanza, per la quale non sono stati confermati tutti i punteggi autodichiarati, è ritenuta inammissibile, **anche se risulta non confermato un solo punto.**

4. Verifica di merito

- a) la verifica di merito delle domande ammissibili, in seguito al superamento della verifica formale, sarà effettuata da parte di una struttura di valutazione all'uopo nominata. La struttura di valutazione si riserva la facoltà di richiedere, tramite PEC, ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. La struttura di valutazione può, altresì, durante la verifica di merito, ove necessario, convocare ufficialmente, tramite PEC, i soggetti interessati al fine di approfondire alcune tematiche del progetto/programma di investimento non rilevabili dalla documentazione prodotta.
- b) la verifica di merito è finalizzata a:
- verificare la compatibilità, completezza e coerenza del progetto/programma di investimento candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico.
 - valutare i progetti/programmi candidati e assegnare i punteggi di cui al precedente articolo 11.
 - controllare l'ammissibilità, la rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili (*articolo 7*) ed alle finalità del progetto/programma di investimento candidato.

5. Saranno ammesse alle agevolazioni le iniziative che superino con esito positivo sia la verifica formale che di merito. Le istanze che non avranno superato una delle due verifiche saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
6. Saranno effettuati controlli, anche a campione almeno sul 10% delle domande, sui dati autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.

Art. 13 Concessione delle agevolazioni

1. Ai soggetti che hanno superato favorevolmente anche la verifica di merito, l'ufficio competente richiederà, tramite pec, la seguente documentazione che dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica "centrale bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi" all'interno del quale saranno fornite le istruzioni per il corretto caricamento della documentazione richiesta:
 - titolo di disponibilità (tra le tipologie di cui all'**allegato A** "definizioni") del bene immobile oggetto dell'investimento in copia conforme coerente con il progetto/programma di investimento proposto e con gli obblighi di mantenimento previsti al successivo articolo 15 in termini di durata e destinazione d'uso. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante; In caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi e preveda, sull'immobile, la realizzazione di opere murarie strutturali, è necessario che venga fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto del programma di investimento e con la quale lo stesso si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Regolamento CE 1303/2013 secondo lo schema di cui all'**allegato H**; unitamente ad una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta e non firmata digitalmente. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante. A riguardo si segnala che deve essere creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato digitalmente dal legale rappresentante;
2. Il documento di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine perentorio di **35 giorni** dalla ricezione della richiesta via pec da parte dell'Ufficio regionale, pena la decadenza dalle agevolazioni. Eventuale proroga del termine potrà essere concessa dall'ufficio competente solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa.

3. Acquisita la documentazione indicata al precedente comma 1 ed effettuate le pertinenti verifiche, l'Ufficio regionale o il soggetto delegato procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. Il provvedimento di concessione sarà notificato, tramite PEC, al beneficiario che dovrà restituirlo firmato digitalmente, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, entro 10 giorni dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico. La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente entro i termini sopra indicati sarà ritenuta rinuncia all'agevolazione concessa.

Articolo 14 Modalità di erogazione

1. Il contributo in conto capitale per le spese di cui al precedente articolo 7 sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a tre (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 20% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
2. In corrispondenza delle richieste di erogazione di ciascun stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da soggetto delegato specifici controlli in loco delle opere eseguite e/o dei beni e servizi acquisiti presenti nello stabilimento sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.
3. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca di Italia.
4. Per ciascuno stato di avanzamento deve essere caricata sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my page" della propria istanza, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it -sezione "Avvisi e Bandi" la seguente documentazione unitamente alla nota di richiesta:

- fatture conformi all'originale debitamente quietanzate e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute, previo annullamento degli originali con apposita timbratura recante la dicitura di cui al successivo articolo 15 comma 1 lett. p. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
 - dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori o in caso di fornitori esteri che non sono obbligati al possesso della firma digitale, scansione in pdf della copia conforme all'originale della dichiarazione dallo stesso sottoscritta. In tal caso la conformità all'originale della dichiarazione liberatoria del fornitore deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
 - estratto conto bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori la cui veridicità dei contenuti deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
 - documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate a valere su ciascuno stato di avanzamento;
 - contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc. conformi all'originale sottoscritte con i soggetti prestatori dei servizi La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
 - ad eccezione per la richiesta di saldo, alla richiesta dei due primi stati di avanzamento occorre obbligatoriamente allegare anche una perizia tecnica asseverata in tribunale, secondo lo schema di cui all'**Allegato F**) "Schema di perizia tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute per ciascun stato di avanzamento rendicontato", redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto nell'albo professionale competente. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.
5. La richiesta di erogazione del saldo (il cui importo non deve essere inferiore al 20% del programma di investimento ammesso ad agevolazione) dovrà essere presentata successivamente al completamento dell'investimento e la sua liquidazione sarà, invece, preceduta da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale e/o suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. Durante il sopralluogo dovrà essere fornita, per la presa visione, tutta la documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale.
6. Per data di completamento dell'investimento si intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.
7. L'investimento si intende completamente realizzato allorché:

- siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;
 - tutte le spese sostenute siano riconducibili alle voci di cui all'art 7;
8. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario (o postale), ricevuta bancaria e altri mezzi tracciabili previsti dalla normativa vigente. Sono esclusi dalle agevolazioni gli importi non pagati con le modalità sopra descritte e in particolare gli importi regolati:
- per contanti;
 - mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del programma di investimento;
 - attraverso cessione di beni;
 - attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.

Art. 15 Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
- a) comunicare alla struttura regionale competente unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - b) avviare il programma di investimento entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di avvenuta consegna, nella casella PEC di destinazione, del provvedimento di concessione dell'agevolazione e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente. L'ufficio competente, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di investimento, il termine di avvio degli investimenti.
 - c) produrre, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, entro 6 mesi dalla data di avvenuta consegna, nella casella PEC di destinazione, del provvedimento di concessione dell'agevolazione, le necessarie autorizzazioni edilizie per l'esecuzione delle medesime. L'ufficio competente, per motivate e documentate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di investimento, tale termine;
 - d) mantenere, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, la destinazione d'uso dell'immobile finanziato per almeno 3 anni decorrenti dalla data di completamento dell'investimento. L'impegno a mantenere la destinazione d'uso si considera assunto mediante sottoscrizione di atto notarile registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari da presentare nei termini previsti nel provvedimento di concessione. Laddove il beneficiario sia persona diversa dal proprietario, il predetto obbligo deve essere assunto dal proprietario medesimo;

- e) ultimare il programma di investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione del provvedimento di concessione. L'ufficio competente, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di investimento, il termine di ultimazione degli investimenti. La data di ultimazione del programma di investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- f) comunicare via PEC all'ufficio competente la data di ultimazione del programma di investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi;
- g) richiedere all'ufficio regionale competente, con istanza motivata, l'autorizzazione alla modifica o variazione sostanziali dei contenuti, tipologia e prezzi (oltre i limiti di cui al precedente art. 7 comma 8) e modalità di esecuzione del programma di investimenti. Ogni variazione sostanziale del programma di investimenti va valutata al fine di verificarne la coerenza con il programma ammesso e il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso. La variazione del programma di investimento è ammissibile purché sia assicurata la soglia minima di ammissibilità di cui al precedente articolo 11. Le spese non autorizzate, non saranno ritenute ammissibili. In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma di investimento potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica;
- h) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata i dati sull'avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento;
- i) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2026⁶ e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia.
- j) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione in base a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013 art. 115 e dal relativo Allegato XII, nonché dal successivo Regolamento di Esecuzione 821/2014 artt. 4 e 5 utilizzando, tra l'altro, il blocco loghi che sarà reso disponibile dall'Ufficio dell'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata sul proprio sito;

⁶ 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 dicembre 2023) come previsto dall'art. 140 del Reg. CE n. 1303/2013 .

- k) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- l) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni mobili acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 3 anni dal completamento dell'investimento. E' consentita la sostituzione di impianti o attrezzature e arredi divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio regionale competente per la relativa autorizzazione;
- m) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazione fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dal completamento dell'investimento. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della regione Basilicata. Tali obblighi si applicano anche in caso di assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. Comunque ogni variazione va comunicata all'ufficio regionale competente per la relativa approvazione.
- n) non cedere o distogliere dall'uso consentito il suolo e l'immobile eventualmente acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 3 anni dal completamento dell'investimento;
- o) acquistare i beni oggetto di agevolazione da terzi a condizioni di mercato;
- p) riportare la dicitura "Bene acquistato con il contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020 ASSE III –Azione 3A.3.5.1 sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.

Art. 16 **Decadenza dall'agevolazione**

1. L'ufficio regionale competente procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) qualora il programma degli investimenti sia stato avviato prima della data di inoltro della candidatura telematica;
 - b) qualora il programma di investimenti non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione il provvedimento di concessione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 15 comma 1 lettera b);
 - c) qualora non venga prodotta da parte dell'impresa la documentazione di cui all'articolo 13 commi 1 entro i termini previsti dall'art. 13 comma 2;
 - d) qualora non vengano prodotte, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, entro il termine di 6 mesi dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione

provvedimento di concessione dell'agevolazione, le necessarie autorizzazioni edilizie per l'esecuzione delle medesime, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 15 comma 1 lettera c;

Art.17 Revoche del contributo

- 1 L'ufficio regionale competente procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) qualora il programma di investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 15 comma 1 lettera e);
 - b) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 3 anni successivi al completamento dell'investimento;
 - c) nel caso di trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale prima che siano decorsi 3 anni successivi al completamento dell'investimento;
 - d) nel caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 3 anni successivi al completamento dell'investimento;
 - e) qualora non sia rispettato, in caso di realizzazione di opere murarie strutturali il vincolo di destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di agevolazione nei termini prescritti nel precedente articolo 15 comma 1 lettera d);
 - f) nel caso di variazioni sostanziali del programma di investimento che comportino il mancato rispetto della soglia minima di ammissibilità di cui al precedente articolo 11.

2. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a. nel caso in cui i costi sostenuti per il programma di investimento risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché lo stesso piano risulti organico e funzionale al progetto proposto e sia rispettata la soglia minima di ammissibilità di cui al precedente articolo 11;
 - b. qualora vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso, in modalità e forme diverse da quanto previsto al precedente articolo 15 comma 1 lettera l), i beni materiali o immateriali, diversi

- dai beni immobili, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima dei tre anni dal completamento dell'investimento;
- c. qualora i singoli beni materiali o immateriali oggetto del programma di investimento agevolato abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera b), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il soggetto beneficiario comunica tempestivamente all'ufficio regionale competente l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente direttamente o indirettamente al bene distratto, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto del bene agevolato prima del prescritto termine, costituisca una variazione sostanziale del programma di investimento, determinando, di conseguenza, il mancato rispetto della soglia minima di ammissibilità di cui al precedente articolo 11, la revoca è pari all'intero contributo concesso.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera c) si procederà a revoca parziale delle agevolazioni e alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero comunque recuperate.
5. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.
6. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà fatta nei modi disciplinati dal paragrafo 12,1 – "Procedura di recupero nel caso di beneficiari privati" prevista nel "Manuale di gestione delle irregolarità" del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui alla Dgr. N. 932 dell'8/06/2010.

Art. 18

Cumulo

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso pubblico non

possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione alle stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per ciascun costo ammissibile.

Art. 19 Privacy

1. I dati forniti dalle imprese alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata;
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio Politiche di Sviluppo.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.
6. L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 115, paragrafo 2.
7. L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1303/2013, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul sito www.pofesrbasilicata.it e sul sito web della Commissione europea al seguente indirizzo URL:

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm

e comunica bimestralmente i dati sulle agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e comunitari autorizzati.

Art. 20 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Art. 21 Disposizioni finali

1. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull'Avviso Pubblico all'indirizzo di posta elettronica certificata avviso.goandgrow@cert.regione.basilicata.it. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura della finestra relativa alla prima valutazione intermedia di cui al precedente art. 10 comma 4. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura della finestra relativa alla prima valutazione intermedia integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.
2. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.
3. La modulistica sarà disponibile sul portale: www.regione.basilicata.it e www.pofesrbasilicata.it
4. La struttura regionale competente per l'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
5. Il Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione Regionale è il Dirigente dell'Ufficio Politiche di Sviluppo

ALLEGATI:

Allegato A – Definizioni;

Allegato B - Criteri di priorità per determinare l'ordine di istruttoria;

Allegato C-fac simile domanda telematica

Allegato D –Progetto di impresa

Allegato E – Quadro Economico Programma di investimenti

Allegato F– Schema di perizia tecnica

Allegato G– Dichiarazione Endorsement

Allegato H– Dichiarazione proprietario immobile